

Le decisioni della Corte - dicembre 2025

Sentenze e ordinanze depositate nel mese di dicembre 2025

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data depositato	Atti Decisi	Norme Impugnate
S.177	Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Modifiche alla l. reg.le n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria - Autorizzazione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, come convertito - Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino all'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025 - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa statale interposta che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale (MMG) la quale, a sua volta, prevede l'incompatibilità allo svolgimento delle attività di medico di medicina generale per coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza.	non fondatezza	Comunicato	01/12/2025	ric. 16/2025	Art. 1, c. 1°, della legge della Regione Sardegna 31/01/2025, n. 2.
O.178	Parlamento - Prerogative parlamentari - Deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 aprile 2025, con la quale è stato approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48) - Denunciata lesione delle prerogative delle Camere e dei singoli parlamentari - Denunciata adozione di un decreto-legge recante disposizioni sovrapponibili a quelle contenute nel disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e dell'ordinamento penitenziario", approvato dalla Camera dei deputati (A.C. n. 1660/A) e trasmesso, per l'esame, al Senato della Repubblica (A.S. n. 1236/A) - Denunciata carenza originaria dei caratteri di necessità e urgenza per l'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge - Denunciata carenza di un adeguato dibattito parlamentare - Lesione delle attribuzioni dei singoli parlamentari - Incidenza sulla partecipazione al procedimento legislativo - Lesione del principio della riserva di legge in materia penale - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare: che non spettava al Governo della Repubblica adottare la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2025 e, conseguentemente, annullare la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2025 e il decreto-legge n. 48 del 2025, nella sua interezza o, in subordine, nelle parti che riterrà prive del requisito originario della straordinaria necessità e urgenza.	inammissibile	Comunicato	01/12/2025	confl. pot. amm. 6/2025	Sorto a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri 04/04/2025, in relazione al decreto-legge 11/04/2025, n. 48.
S.179	Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile - Compensi spettanti all'ausiliario del magistrato - Riduzione degli importi della metà - Omessa esclusione dell'operatività della riduzione in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 decreto Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2022 - Irragionevolezza del dimezzamento su una base tariffaria già sproporzionata per difetto - Disparità di trattamento rispetto all'ausiliario del magistrato e al consulente della parte nel procedimento penale - Pregiudizio del diritto di difesa della parte ammessa al patrocinio.	illegittimità costituzionale parziale	Comunicato	02/12/2025	ord. 42/2025	Art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
S.180	<p>Tributi - Energia - Istituzione, per l'anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Previsione che il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive - Denunciata indeducibilità totale di un costo inerente e oggettivo contraria ai principi che regolano la determinazione del reddito d'impresa, perché comporta la tassazione di un reddito al lordo di parte dei fattori che hanno contribuito alla sua stessa produzione - Violazione del divieto di doppia imposizione atteso che la ricorrente nel giudizio principale ha già scontato una prima imposta, per l'anno di imposta in esame, vale a dire il contributo straordinario contro il caro bollette e una seconda legata alla mancata deduzione integrale della prima dal reddito d'impresa - Violazione del principio di capacità contributiva - Previsione di un regime di indeducibilità, in assenza di una riconoscibile giustificazione razionale, non coerente con la struttura stessa del presupposto dell'imposta vale a dire il reddito complessivo netto - Contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale secondo cui i costi sostenuti nell'esercizio dell'impresa, se inerenti, devono essere deducibili ai fini del reddito d'impresa - Elementi strutturali del contributo in questione che si pongono al di là della soglia minima di connessione razionale e di proporzionalità - Violazione della riserva di legge in materia di prestazione patrimoniale imposta - Individuazione dei soggetti passivi - Quantificazione della base imponibile - Criterio di determinazione costituito dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 - Previsione che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero - Applicazione del contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se è inferiore al 10 per cento non è dovuto alcun contributo - Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive, entrambe al netto dell'IIVA - Denunciata introduzione di un contributo del tutto privo di razionalità - Prelievo inidoneo a intercettare e a quantificare correttamente una reale forza economica differenziata, atteso che il contributo va a incidere in modo più gravoso su alcuni operatori, per ragioni del tutto casuali, in assenza di effettivi incrementi di ricchezza - Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e della capacità contributiva - Previsione di un prelievo che ha effetti ablativi integrali delle sostanze del soggetto inciso, risolvendosi in una illegittima prestazione, priva della natura di onere fiscale e di una causa indennitaria o risarcitoria - Conflitto con la garanzia costituzionale posta a presidio della proprietà privata - Contributo sproporzionato che viola il principio del giusto equilibrio - Irretroattività del prelievo che grava su una ricchezza che, ove si sia formata, lo ha fatto prima della sua entrata in vigore - Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall'art. 1 del Primo Protocollo CEDU.</p>	<p>non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione</p>	Comunicato	02/12/2025	orrd. 11 e 54/2025	<p>Art. 37 del decreto-legge 21/03/2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20/05/2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17/05/2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15/07/2022, n. 91, e successivamente modificato dall'art.1, c. 120°, lett. a), b) e c), della legge 29/12/2022, n. 197.</p>
O.181	<p>Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale dinanzi al Tribunale di Matera a carico di Saverio De Bonis, all'epoca dei fatti senatore, imputato per il reato di cui all'art. 595 del codice penale (Diffamazione), aggravato dai commi secondo e terzo del medesimo articolo, perché l'offesa sarebbe consistita nell'attribuzione di un fatto determinato e per esser stata recata a mezzo della rete internet con pubblicazione su un social network - Prosecuzione del procedimento penale nei confronti del senatore e conseguente sentenza di condanna, senza trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza - Denunciata prosecuzione illegittima del giudizio, con impedimento del procedimento parlamentare, e deliberazione in sentenza sull'insussistenza dei presupposti per l'operatività delle garanzie parlamentari - Violazione dei limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e indebita erosione dei poteri costituzionalmente riservati al Senato della Repubblica in tema di valutazione di insussistenza della prerogativa stessa esercitati in suo luogo dall'autorità giudiziaria - Richiesta alla Corte costituzionale di deliberare con ordinanza l'ammissibilità del presente ricorso - Conseguentemente richiesta che la Corte voglia accogliere il ricorso, dichiarando la violazione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato della Repubblica per effetto degli atti pronunciati dal Tribunale di Matera nell'ambito del procedimento penale n. 2664/21 R.G.N.R. nei confronti del senatore De Bonis e annullare la sentenza n. 225 del 1° marzo 2024 nonché dei provvedimenti di rigetto dell'eccezione proposta e rinvio ad altra udienza del 3 febbraio 2023, nonché i successivi provvedimenti di rinvio del 9 giugno 2023, del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, disposti dal medesimo Tribunale e così dichiarare che non spettava al Tribunale di Matera giudicare insussistente la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. e adottare i suddetti provvedimenti con conseguente annullamento degli stessi atti.</p>	<p>ammissibile</p>		04/12/2025	confl. pot. amm. 5/2025	<p>Sorto a seguito sia della sentenza del Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, del 1° marzo 2024, n. 225 emessa nel procedimento penale n. 2664/21 R.G.N.R. a carico dell'allora senatore Saverio De Bonis, sia dei provvedimenti di rigetto dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e di rinvio delle udienze del 3 febbraio, del 9 giugno e del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024.</p>

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
S.182	Processo penale - Ricusazione del giudice - Mancata previsione che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sull'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell'art. 20, c. 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all'autorità proponente - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali che riconoscono il diritto fondamentale a un giudice imparziale.	non fondatezza - inammissibilità	Comunicato	05/12/2025	ord. 243/2024	Art. 37, c. 1°, lett. a), del codice di procedura penale, in relazione all'art. 36, c. 1°, lett. g), del medesimo codice.
S.183	Tributi - Accise - Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati - Previsione che l'onere fiscale minimo (OFM) è pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lett. a) e b) del c. 3 dell'art. 39-octies del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) delle sigarette e che la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025 - Previsione che l'OFM è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'art. 39-sexies del citato decreto legislativo, e dell'accisa, applicata ai sensi del c. 3 dell'art. 39-octies, risulti inferiore al medesimo OFM - Previsione che l'accisa sui predetti prezzi di vendita è pari alla differenza tra l'importo dell'OFM e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell'art. 39-sexies - Denunciato meccanismo legislativo perturbativo del gioco concorrenziale, vista l'introduzione di un sistema fiscale ingiustificatamente penalizzante, nella dinamica dei prezzi, per i produttori di sigarette di fascia bassa, a vantaggio di quelli di fascia medio-alta - Normativa nazionale sull'OFM che viola le previsioni stabilite dalla direttiva 2011/64/UE di neutralità dell'impatto fiscale e di tutela del mercato e della concorrenza - Lesione dei principi di libera concorrenza e proporzionalità di cui al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Violazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.	inammissibilità	Comunicato	09/12/2025	ord. 223/2024	Art. 39 octies, c. 6°, 7° e 8°, del decreto legislativo 26/10/1995, n. 504, come modificato dall'art. 1, c. 1074°, della legge 30/12/2018, n. 145, dall'art. 1, c. 659°, della legge 27/12/2019, n. 160, dall'art. 1, c. 122°, della legge 29/12/2022, n. 197 nonché dall'art. 1, c. 48°, lett. a), numero 3), della legge 30/12/2023, n. 213.

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
S.184	<p>Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che la l. reg.le n. 20 del 2024 si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E alla l. reg.le n. 20 del 2024 e dai c. 9 e 11 dell'art. 1 della medesima legge regionale - Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della l. reg.le n. 20 del 2024 - Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi a oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità. Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi a impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della l. reg.le n. 20 del 2024 e in esercizio, nelle aree non idonee - Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del c. 6 dell'art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Previsione che indica quali sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore. Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la Regione - Previsione che l'istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtù di un impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER - Previsione che la deliberazione è preceduta da un processo partecipativo, denominato "dibattito pubblico", nonché dall'espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole alla proposta - Previsione che l'istanza per il raggiungimento dell'intesa è proposta all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti a esprimersi, all'unanimità, in relazione alla compatibilità dell'intervento rispetto alla presenza di aree non idonee - Previsione che nel procedimento amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito - Previsione che, in caso di perfezionamento dell'intesa, il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo stabilito per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla taglia e tipologia dell'impianto, il regime della Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione unica (AU).</p>	<p>illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - inammissibilità</p>	Comunicato	16/12/2025	ric. 8/2025	<p>Artt. 1, c. 2°, 5°, 7°, 8° e 9°, e 3, c. 1°, 2°, 4° e 5°, della legge della Regione Sardegna 05/12/2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi».</p>
S.185	<p>Reati e pene - Modifiche al codice penale - Riformulazione della fattispecie di reato di cui all'art. 346-bis codice penale (Traffico di influenze illecite) - Definizione di "mediazione illecita" - Previsione che per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis codice penale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito - Denunciata riduzione del perimetro applicativo della fattispecie con abolito criminis parziale, a fronte della previsione che la mediazione illecita sia solo quella finalizzata alla commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio costituente reato - Mancata previsione, tra le possibili finalità della condotta, dei fatti rientranti nell'abrogata ipotesi di abuso di ufficio a opera della legge n. 114 del 2024 - Inosservanza dell'obbligo di incriminazione del "contenuto minimo" di condotte di cui all'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo.</p>	<p>non fondatezza - inammissibilità</p>	Comunicato	16/12/2025	ord. 47/2025	<p>Art. 1, c.1°, lett. e), della legge 09/08/2024, n. 114, sostitutivo dell'art. 346 bis del codice penale.</p>

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
S.186	<p>Turismo - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Toscana - Previsione che gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l'unitarietà della gestione, l'utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell'albergo - Previsione che, ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case di civile abitazione, l'utilizzo delle unità immobiliari per le previste attività è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva. Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione - Previsione che l'esercizio delle attività ricettive è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico-ricettiva - Previsione che l'attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura - Previsione che gli affittacamere, i bed and breakfast, le case e appartamenti per vacanze e le residenze d'epoca possono esser gestiti unicamente in forma imprenditoriale - Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione - Previsione che la disciplina di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1° luglio 2026 e che fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d'uso residenziale sia turistico-ricettiva. Locazione - Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve - Previsione che consente ai comuni a più alta densità turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare con proprio regolamento zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve esercitate anche in forma imprenditoriale - Previsione che tali criteri e limiti sono dettati nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione e sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale e per garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine - Previsione, che i medesimi criteri sono definiti, tra l'altro, tenendo conto di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi.</p>	non fondatezza - inammissibilità	Comunicato	16/12/2025	ric. 14/2025	Artt. 22, c. 6°, 41, c. 3° e 4°, da 42 a 45, 59 e 144 della legge della Regione Toscana 31/12/2024, n. 61.
S.187	<p>Straniero - Espulsione amministrativa dell'imputato straniero - Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio - Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 codice di procedura penale, che il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2019. In subordine: Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 codice di procedura penale per reati che di per sé consentirebbero la citazione diretta a giudizio, che il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.</p>	non fondatezza	Comunicato	16/12/2025	ord. 80/2025	Art. 13, c. 3° quater, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286.
S.188	<p>Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Procedure di gara - Previsione che la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora - Denunciata violazione dei principi in materia di retribuzione e a tutela dell'autonomia della contrattazione collettiva, in quanto l'ordinamento non individua una retribuzione minima tabellare inderogabile stabilita dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti e in quanto la materia delle retribuzioni è al momento regolata unicamente dalla contrattazione collettiva. Modifica all'art. 2, c. 2, della l. reg.le n. 30 del 2024 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia), già oggetto di impugnazione [reg. ric. n. 5 del 2025] - Procedure di gara.</p>	inammissibilità	Comunicato	16/12/2025	ric. 5 e 7/2025	Art. 2, c. 2°, della legge della Regione Puglia 21/11/2024, n. 30, e dell'art. 21 della legge della Regione Puglia 29/11/2024, n. 39.

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
S.189	Impiego pubblico - Impiego regionale - Norme della Regione Campania - Previsione che il distacco o il comando in forza delle disposizioni di cui all'art. 19, c. 9-bis, del d. lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), può essere, altresì, richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento - Previsione che è abolita, a ogni effetto, nell'assegnazione del personale proveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione tra distacco e comando - Denunciata disciplina che autorizza una spesa non sostenibile atteso l'impiego di personale comandato da società pubbliche non ammissibile - Legislatore regionale che ha operato una equiparazione tra distacco e comando - Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Lesione dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria.	illegittimità costituzionale	Comunicato	18/12/2025	ord. 52/2025	Art. 46, c. 2° e 4° bis, della legge della Regione Campania 26/07/2002, n. 15, nel testo modificato, dapprima, dall'art. 1, c. 2°, della legge della Regione Campania 19/02/2004, n. 3 e, infine, dall'art. 1, c. 77°, della legge della Regione Campania 21/01/2010, n. 2.
S.190	Processo penale - Incompatibilità del giudice - Mancata previsione dell'incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l'imputato alla messa alla prova, in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e riquilificando l'ipotesi originariamente contestata in un diverso titolo di reato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2022.	non fondatezza	Comunicato	18/12/2025	ord. 161/2024	Art. 34, c. 2°, del codice di procedura penale.
S.191	Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Preclusione in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, codice penale - Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte del mancato inserimento del delitto di cui all'art. 423-bis, secondo comma, codice penale nel novero dei reati di cui all'art. 550, c. 2°, codice di procedura penale (Casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.	non fondatezza	Comunicato	19/12/2025	ord. 1/2025	Art. 168 bis, primo comma, del codice penale.
O.192	Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis codice penale sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale.	restituzione atti - jus superveniens		19/12/2025	ord. 248/2024	Art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 05/12/2005, n. 251.
S.193	Reati e pene - Furto in abitazione - Trattamento sanzionatorio - Denunciata applicabilità anche agli spazi comuni condominiali che costituiscano pertinenze delle private dimore - Parità di trattamento di situazioni differenti - Violazione del principio di ragionevolezza, anche in considerazione che, sotto altri e distinti profili, l'ordinamento non assicura agli spazi condominiali comuni la stessa tutela apprestata per le abitazioni - Violazione del principio di offensività. In subordine: Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.	non fondatezza	Comunicato	22/12/2025	ord. 6/2025	Art. 624 bis, primo comma, del codice penale.
O.194	Comuni, Province e Città metropolitane - Liberi consorzi comunali e Città metropolitane - Norme della Regione Siciliana - Modifiche alla l. reg.le n. 15 del 2015 - Rinvio della data per l'elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunali - Proroga delle funzioni dei commissari straordinari - Annullamento delle elezioni indette con decreto del Presidente della Regione n. 551/Gab del 1° ottobre 2024 - Denunciato ulteriore rinvio delle elezioni degli enti di area vasta del territorio siciliano - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 168 del 2018, n. 136 del 2023 e n. 172 del 2024 - Contrasto con i principi di democraticità e di sovranità popolare - Contrasto con l'autonomia e la rappresentatività degli enti in questione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione sostanziale del dovere di istituzione della Città metropolitana - Contrasto con le previsioni della legge n. 56 del 2014, espressione di principi di grande riforma economica e sociale.	estinzione del processo		22/12/2025	ric. 4/2025	Art. 21, c. 1°, lett. a) e b), e 2°, della legge della Regione Siciliana 18/11/2024, n. 27.
O.195	Reati e pene - Reati in materia di immigrazione - Delitti di contraffazione o alterazione di titoli di soggiorno o di documenti necessari al loro ottenimento e di utilizzo dei medesimi atti e documenti contraffatti o alterati - Mancata previsione di trattamenti sanzionatori differenziati - Omessa previsione, in particolare, della riduzione di un terzo della pena per il delitto di utilizzo degli atti e documenti contraffatti o alterati, analogamente a quanto previsto dall'art. 489 codice penale.	manifesta infondatezza		22/12/2025	ord. 44/2025	Art. 5, c. 8° bis, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286.

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
S.196	<p>Professioni - Accompagnatore turistico - Previsione che è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche - Requisiti previsti per lo svolgimento - Previsione di corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla regione - Modalità e contenuti di tali corsi - Previsione che il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi - Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione - Divieto di prosecuzione dell'attività in caso di perdita di uno dei requisiti - Previsione che è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, per illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale - Individuazione con regolamento delle articolazioni della professione - Requisiti per l'esercizio della professione - Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale - Corsi di qualificazione e specializzazione e relative modalità di accesso e contenuti - Obblighi professionali - Pubblicità dei prezzi delle prestazioni professionali - Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione - Divieto di prosecuzione dell'attività in caso di perdita di uno dei requisiti. Prevista definizione dell'attività di maestro di sci - Istituzione dell'albo professionale regionale - Previsione che si intende esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni - Suddivisione dell'albo per specialità nelle sezioni di maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo, maestri di sci di snowboard - Requisiti per l'iscrizione all'albo - Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione - Modalità di accesso e contenuti dei corsi - Determinazione con deliberazione della Giunta regionale delle materie oggetto di tali corsi, del numero delle ore e delle modalità di accesso dei Maestri di sci di altre regioni e Stati - Previsione che il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 113 della l. reg.le n. 61 del 2024 - Previsione che l'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana - Effettuazione dell'iscrizione a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 113 della l. reg.le n. 61 del 2024 - Previsione che l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale - Disciplina del collegio regionale dei maestri di sci - Sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione - Previsione che la prosecuzione dell'attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti. Prevista definizione dell'attività di guida alpina - Albo professionale regionale delle guide alpine - Previsione che è da intendersi esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni - Requisiti per l'iscrizione - Guide alpine di altre regioni e Stati - Previsione che le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'Albo professionale regionale - Previsione che l'iscrizione, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza - Collegio regionale delle guide alpine - Sanzioni disciplinari e amministrative - Divieto del comune di prosecuzione dell'attività professionale di guida alpina, qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti.</p>	<p>illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - inammissibilità</p>	Comunicato	23/12/2025	ric. 14/2025	Artt. 76, c. 4°, da 95 a 118, da 123 a 127, 130, 131, 134, 136, c. 1°, e 137 della legge della Regione Toscana 31/12/2024, n. 61.
S.197	<p>Assistenza e solidarietà sociale - Disabilità - Congedo straordinario per assistenza di un soggetto con disabilità in situazione di gravità - Soggetti legittimati alla fruizione del beneficio - Previsione che non include, nel novero dei beneficiari del congedo straordinario, il convivente di fatto - Denunciata disciplina, che, nella versione antecedente alla riforma del 2022, applicabile ratione temporis, viola la tutela costituzionale da riconoscere alla famiglia di fatto - Irragionevole compressione del diritto alla salute psicofisica del disabile grave, vista la limitazione dell'assistenza all'interno della propria comunità di vita in funzione di un dato normativo integrato dal mero rapporto di coniugio.</p>	<p>illegittimità costituzionale</p>	Comunicato	23/12/2025	ord. 43/2025	Art. 42, c. 5°, del decreto legislativo 26/03/2001, n. 151, nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l'art. 2, c. 1°, lett. n), del decreto legislativo 30/06/2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio».

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
S.198	Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Modifiche alla l. reg.le n. 24 del 2020 - Previsione che, a seguito dell'insediamento dell'organo di vertice dell'azienda, consente al direttore generale, entro i successivi sessanta giorni, di confermare o sostituire il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari - Commissariamento, in via straordinaria, delle otto aziende socio-sanitarie locali, dell'azienda ospedaliera ARNAS "G. Brotzu", dell'AREUS e delle due aziende ospedaliero-universitarie - Funzioni attribuite ai commissari straordinari e compiti assegnati - Durata e condizioni degli incarichi commissariali.	illegittimità costituzionale	Comunicato	23/12/2025	ric. 19/2025	Artt. 6, c. 1°, e 14 della legge della Regione Sardegna 11/03/2025, n. 8.
S.199	Salute - Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) - Obbligo, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, per il personale delle amministrazioni pubbliche (nel caso di specie: dipendenti della Regione Siciliana) di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - Inadempimento - Effetti - Previsione che il lavoratore è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione o al termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro - Previsione che per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati - Vaccinazioni per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - Previsione dell'obbligo vaccinale per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per gli stranieri di cui agli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 286 del 1998, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età - Obbligo di possedere, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, le certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione - Previsione che il lavoratore è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione o al termine del 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro - Previsione che per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.	non fondatezza	Comunicato	23/12/2025	ord. 74/2025	Art. 1 del decreto-legge 21/09/2021, n. 127, convertito, con modificazioni, nella legge 19/11/2021, n. 165, introduttivo dell'art. 9 quinquies del decreto-legge 22/04/2021, n. 52, convertito, con modificazioni, nella legge 17/06/2021, n. 87; art. 1 del decreto-legge 07/01/2022, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 04/03/2022, n. 18, introduttivo degli artt. 4 quater e 4 quinquies del decreto-legge 01/04/2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28/05/2021, n. 76.
S.200	Istruzione - Organizzazione scolastica - Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni - Modifiche all'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito - Procedura e scadenze per l'adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica - Anticipazione (dal 30 novembre al 31 ottobre) del termine per l'adozione, da parte delle regioni, del Piano di dimensionamento - Possibilità, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di determinare un differimento del termine non superiore a 30 giorni - Denunciata compressione del termine per l'adozione del provvedimento regionale e trasferimento all'amministrazione centrale della facoltà di decretare la proroga della scadenza di un atto di competenza regionale - Incidenza sulle attribuzioni regionali nella materia, di competenza concorrente, dell'istruzione - Lesione dei principi riguardanti la chiamata in sussidiarietà.	non fondatezza	Comunicato	23/12/2025	ric. 18/2025	Art. 1, c. 1°, della legge 28/02/2025, n. 20, nella parte in cui introduce, nel testo del decreto-legge 31/12/2024, n. 208, l'art. 9-bis, c. 2°.
S.201	Ordinamento penitenziario - Procedimento in materia di liberazione anticipata - Modifiche normative a opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito - Previsione che il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza relativa, di avere all'ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai c. 1 e 2 dell'art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 - Violazione, sotto plurimi profili, dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena. Richiesta del beneficio subordinata alla possibilità di rientrare nei limiti di pena per accedere, nel termine di novanta giorni, a misure alternative alla detenzione o di ottenere nello stesso termine la scarcerazione - Previsione che il condannato debba indicare, per la valutazione della richiesta, le ragioni specifiche per le quali si richiede il beneficio.	illegittimità costituzionale parziale	Comunicato	29/12/2025	ordd. 73 e 75/2025	Art. 69 bis, c. 3°, della legge 26/07/1975, n. 354, come sostituito dall'art. 5, c. 3°, del decreto-legge 04/07/2024, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 08/08/2024, n. 112.
S.202	Reati e pene - Violenza sessuale di gruppo - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione che nei casi di minore gravità la pena possa essere dal giudice diminuita in misura non eccedente i due terzi - Disparità di trattamento rispetto ai reati di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis codice penale e di atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609-quater codice penale - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.	illegittimità costituzionale parziale	Comunicato	29/12/2025	ord. 49/2025	Art. 609 octies del codice penale.

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
S.203	<p>Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo e messa alla prova - Modifiche normative ad opera del decreto-legge n.123 del 2023, come convertito - Esclusione dell'applicabilità delle disposizioni del comma 1 dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, ai delitti previsti dall'art. 609-octies cod. pen. (violenza sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen. - Contrasto con l'intero impianto normativo che regola il processo penale minorile, avente come finalità il recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale - Inosservanza degli obblighi internazionali in relazione ai principi espressi in numerosi atti internazionali in tema di giustizia minorile. - Contrasto con la normativa sovranazionale che orienta alla costruzione di un sistema di giustizia penale a misura del minore informato al principio di proporzionalità e al principio del minimo intervento - Disparità di trattamento rispetto agli imputati di reati anche più gravi, in considerazione della pena edittale e del rilevante allarme sociale ovvero perché rientranti nella legislazione antimafia - Violazione del principio di ragionevolezza.</p>	<p>illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità</p>	Comunicato	29/12/2025	orrd. 45, 68 e 88/2025	<p>Art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22/09/1988, n. 448, aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15/09/2023, n. 123, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 13/11/2023, n. 159.</p>
S.204	<p>Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 - Previsione che la Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie competenze, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle suindicate sentenze relative al suicidio medicalmente assistito -Denunciata disciplina, con legge regionale, dell'accesso della persona ad una morte volontaria rientrante nella materia "ordinamento civile e penale" riservata alla legislazione esclusiva statale in quanto incidente su diritti personalissimi, tra i quali quello alla vita e all'integrità - Creazione di un istituto giuridico, che innova il diritto civile e che trova applicazione diretta nell'ambito del diritto penale, che esula dalle competenze del legislatore regionale, intervenendo in una materia riguardante la responsabilità penale (artt. 579 e 580 cod. pen.), la tutela della vita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del consenso e rifiuto dei trattamenti sanitari desumibili dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dall'art. 5 cod. civ. - Previsione che, fino all'entrata in vigore della disciplina statale, possono accedere alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalle suddette sentenze, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - Previsione che le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla legge regionale costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza - Previsione che le aziende unità sanitarie locali istituiscono una commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione - Modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito - Previsione che l'azienda unità sanitaria locale trasmette tempestivamente l'istanza della persona interessata e la relativa documentazione alla commissione e al comitato per l'etica nella clinica operante presso l'azienda, ai sensi dell'art. 99 della l. reg.le n. 40 del 2005 - Procedura per la verifica dei requisiti - Previsione che, in caso di esito positivo della verifica dei requisiti, la commissione procede ai fini dell'approvazione o definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito - Denunciata sovrapposizione con le competenze riservate dal legislatore statale ai comitati etici territoriali individuati con decreti del Ministro della salute del 23 e 30 gennaio 2023 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.</p>	<p>illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza</p>	Comunicato	29/12/2025	ric. 20/2025	<p>Legge della Regione Toscana 14/03/2025, n. 16.</p>

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
S.205	Straniero - Immigrazione - Procedimenti aventi a oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, c. 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, c. 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 - Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d'appello, di cui all'art. 5, c. 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale - Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d'appello con ricorso per cassazione a norma dell'art. 14, c. 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lett. a), b) e c) del c. 1 dell'art. 606 codice di procedura penale e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell'art. 22, c. 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 - Omessa previsione dell'impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti codice di procedura civile, come previsto anteriormente alla modifica - Disposizioni transitorie concernenti l'applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.	non fondatezza - inammissibilità	Comunicato	29/12/2025	ordd. 102, 103, 104, 105, 112, 113, 114 e 177/2025	Artt. 16, 18, 18 bis e 19 del decreto-legge 11/10/2024, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 09/12/2024, n. 187.
S.206	Referendum - Referendum abrogativo - Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 2 aprile 2025 (Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025) - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comitato promotore Referendum Cittadinanza, in persona del legale rappresentante onorevole Riccardo Magi, nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Denunciata compressione delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Comitato ricorrente - Omessa adeguata differenziazione e valorizzazione della posizione del Comitato, per il mancato riconoscimento allo stesso di alcun ruolo nell'illustrare il contenuto della proposta referendaria da esso promossa - Equiparazione del Comitato agli altri soggetti menzionati nella categoria residuale di cui all'art. 3, c. 1, lett. d) della delibera - Omessa previsione di disposizioni che regolino gli aspetti quantitativi e qualitativi della comunicazione politica e delle trasmissioni informative al fine di garantire un livello minimo di informazione sui temi referendari - Incidenza sulla formazione del convincimento del corpo elettorale - Richiesta alla Corte di dichiarare che la delibera suddetta non garantisce che il Comitato ricorrente disponga di spazi di comunicazione politica idonei a illustrare le ragioni sottese alla richiesta di referendum, e comunque non contiene disposizioni idonee a imporre al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di garantire un elevato livello di informazione sulle tematiche oggetto di referendum - Richiesta di annullamento in parte qua della delibera impugnata.	inammissibile	Comunicato	29/12/2025	confl. pot. mer. 7/2025	Sorto a seguito della delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 02/04/2025, Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025.
S.207	Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna - Deroga alla regola generale di cui all'art. 165 codice penale. In subordine: Denunciata applicazione ai fatti di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, codice penale, commessi sulle cose indicate all'art. 625, primo comma, n. 7, codice penale. In ulteriore subordine: Denunciata applicazione ai fatti di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, codice penale, commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7, codice penale.	non fondatezza	Comunicato	29/12/2025	ord. 85/2025	Art. 635, quinto comma, del codice penale.
O.208	Reati e pene - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione di una diminuzione quando, per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Denunciato trattamento sanzionatorio sproporzionato in particolare a fronte della previsione del minimo edittale pari ad otto anni di reclusione, unitamente alla pena accessoria comminata obbligatoriamente in perpetuo e all'inserimento della fattispecie nell'elenco dei reati cosiddetti ostativi ai sensi dell'ordinamento penitenziario - Disparità di trattamento rispetto al reato di lesioni gravissime di cui agli artt. 582 e 583, secondo comma, codice penale.	manifesta inammissibilità		29/12/2025	ord. 77/2025	Art. 583 quinquies del codice penale, inserito dall'art. 12, c. 1°, della legge 19/07/2019, n. 69.

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
O.209	Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta per il reato di rapina con sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale.	manifesta inammissibilità		29/12/2025	ord. 98/2025	Art. 69, quarto comma del codice penale.
S.210	Nome - Adozione e affidamento - Adozione di minori in casi particolari (nella specie: adozione del figlio del coniuge) - Cognome dell'adottato - Anteposizione del cognome dell'adottante rispetto a quello dell'adottato - Preclusione della possibilità di consentire, con la sentenza di adozione in casi particolari, la sostituzione del cognome originario del minore con il cognome dell'adottante (nel caso di specie: il padre biologico è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale) - Contrasto con il diritto all'identità personale e al nome - Violazione del principio del superiore interesse del minore alla tutela dell'identità personale e della sua vita privata e familiare - Irragionevole disparità di trattamento del minore rispetto al caso in cui il minore sia riconosciuto in via successiva dal padre e al caso dell'adozione del maggiorenne - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali in relazione alla lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, affermato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).	illegittimità costituzionale parziale	Comunicato	30/12/2025	ord. 69/2025	Art. 55 della legge 04/05/1983, n. 184, in coordinamento con l'art. 299, c. 1°, del codice civile.
S.211	Elezioni - Norme della Provincia autonoma di Trento - Modifiche all'art. 14 della l. prov.le n. 2 del 2003 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) - Eleggibilità alla carica di Presidente della Provincia - Limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Provincia - Previsione della non immediata rieleggibilità per chi sia stato eletto alla carica nelle tre precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno settantadue mesi anche non continuativi - Denunciata introduzione di una previsione in contrasto con il limite di due mandati consecutivi per le cariche di presidente di organo eletto a suffragio universale - Contrasto con un principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica in materia elettorale - Contrasto con il principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive - Incidenza sul diritto di voto e sulla democraticità del sistema di governo - Denunciata differenziazione su base territoriale in contrasto con l'esigenza di garantire l'uniforme esercizio di diritti politici fondamentali di elettorato attivo e passivo.	illegittimità costituzionale	Comunicato	30/12/2025	ric. 21/2025	Art. 1, c. 1° e 2°, del testo di legge della Provincia di Trento, approvato a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972 n.670, recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003».
S.212	Processo penale - Incompatibilità del giudice - Mancata previsione dell'incompatibilità alla funzione del giudice dell'udienza preliminare del giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato nell'ambito del procedimento incidentale de libertate di cui all'art. 310 codice di procedura penale.	illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953	Comunicato	30/12/2025	ord. 56/2025	Art. 34, c. 2°, del codice di procedura penale.
S.213	Ordinamento giudiziario - Giudice onorario - Requisiti per il conferimento dell'incarico - Titoli di preferenza - Previsione, in caso di uguale titolo di preferenza, della prevalenza della maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità - Prevalenza, in caso di più aspiranti alla nomina con anzianità professionale o di servizio superiore ai dieci anni, del criterio successivo, della minore età anagrafica - Denunciata introduzione di un limite massimo di rilevanza della maggiore anzianità professionale - Contrasto con i principi e criteri della legge di delega.	illegittimità costituzionale parziale	Comunicato	30/12/2025	ord. 7/2025	Art. 4, c. 4°, lett. a), del decreto legislativo 13/07/2017, n. 116.
S.214	Reati e pene - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Trattamento sanzionatorio - Denunciata previsione per il "capo-promotore" di un'associazione finalizzata al narcotraffico, avente disponibilità di armi e con un numero di associati superiore a dieci, di una pena fissa di ventiquattro anni di reclusione - Contrasto con i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena.	inammissibilità	Comunicato	30/12/2025	ord. 60/2025	Art. 74, c. 1° e 4°, del decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309.

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
S.215	Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Condizioni - Previsione che consente l'adozione alle persone che non hanno discendenti - Interpretazione, all'esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 577 (recte: 557) del 1988 e n. 345 del 1992, nel senso che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli minori o figli maggiorenni (capaci e) non consenzienti - Deroga al divieto, in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall'adozione, rimessa alla valutazione del giudice - Denunciato automatismo del divieto - Irragionevole e non proporzionata ingerenza dello Stato nei rapporti privati e familiari in contrasto con le previsioni della CEDU sul diritto dell'individuo al rispetto della propria vita privata e familiare - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Lesione del diritto all'identità personale nelle formazioni sociali.	inammissibilità	Comunicato	30/12/2025	ord. 35/2025	Art. 291, c. 1°, del codice civile.
S.216	Previdenza - Pensioni - Previsione che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del r.d.l. n. 1827 del 1935, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge n. 1115 del 1968, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative - Previsione che per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo - Impossibilità di gravare di interessi le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato - Omessa previsione di una soglia, sulla quale l'INPS non può comunque soddisfarsi, nemmeno allorquando opera una trattenuta diretta sulla pensione a compensazione del proprio credito, pari all'ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, risultando la pensione aggredibile solo oltre tale soglia, nella misura di un quinto - Denunciata normativa che, consentendo a INPS di non rispettare i limiti valevoli per tutti gli altri creditori a fronte di un bisogno vitale del debitore, risulta irragionevole e ingiustamente discriminatoria, poiché situazioni uguali vengono trattate diversamente, in base al creditore che agisce, al tipo di credito e alle modalità di soddisfo dello stesso - Disciplina che esentando i crediti vantati da INPS dal rispetto dei minimi vitali, viola una rima essenzialmente obbligata per il legislatore, e il limite previsto dalla normativa di riferimento di generale applicazione.	non fondatezza	Comunicato	30/12/2025	ord. 92/2025	Art. 69 della legge 30/04/1969, n. 153.
S.217	Procedimento penale - Misure cautelari - Allontanamento dalla casa familiare - Applicazione delle modalità di controllo previste dall'art. 275-bis codice di procedura penale (cosiddetto braccialetto elettronico) qualora si proceda per determinati delitti (nella specie, delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 codice penale) - Previsione che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi - Mancata previsione che il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi "salvo che non le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto" - Denunciata obbligatorietà di un regime cautelare più gravoso - Automatismo applicativo di un aggravamento tale da rendere inoperanti i criteri di proporzionalità e di adeguatezza, in contrasto con il principio di inviolabilità della libertà personale e con il principio della finalità rieducativa della pena, a fronte dell'attribuzione alla coercizione cautelare di tratti funzionali tipici della pena - Diversa e ingiustificata incidenza sull'indagato della "non fattibilità tecnica" del cosiddetto braccialetto elettronico, regolato dall'art. 275-bis codice di procedura penale in riferimento agli arresti domiciliari.	inammissibilità	Comunicato	30/12/2025	ord. 177/2024	Art. 282 bis, c. 6°, ultimo periodo, del codice di procedura penale, come novellato dall'art. 12, c. 1°, lett. c), num.3), della legge 24/11/2023, n. 168.

Sent Ord	Oggetto	Esito	Comunicato	Data deposito	Atti Decisi	Norme Impugnate
S.218	Turismo - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla l. reg.le n. 61 del 2024 - Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione - Previsione che fino alla data del 31 dicembre 2025, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della legge n. 61 del 2024 possono continuare a esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l. reg.le n. 86 del 2016 - Denunciata disciplina che introduce limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di proprietà, inibendo ai proprietari la possibilità di disporre del proprio immobile, concedendone il godimento a terzi per fini turistici - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Previsione transitoria che determina un'irragionevole discriminazione, imponendo a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'applicabilità delle limitazioni contenute nell'art. 41, c. 4, della l. reg.le n. 61 del 2024, alla gestione di tali strutture nell'ambito del medesimo edificio - Disposizione che lede la libertà di iniziativa economica, dato che, fissando dei limiti di applicabilità alla previgente disciplina, preclude alla ricettività svolta in forma imprenditoriale la possibilità di trovare l'assetto organizzativo e dimensionale più adatto alla produzione di ricchezza.	non fondatezza - inammissibilità	Comunicato	30/12/2025	ric. 15/2025	Art. 2 della legge della Regione Toscana 17/01/2025, n. 7.
O.219	Reati e pene - Cause di non punibilità - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace - Difetto di ragionevolezza della dosimetria della pena prevista, a fronte dell'operatività del regime di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000.	manifesta infondatezza - manifesta inammissibilità		30/12/2025	ord. 221/2024	Art. 131 bis del codice penale.